Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 | **Roma — Giovedì 16 Luglio** | **Numero 167**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell' Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Nomina a Senatore del Regno del generale Pelloux — Dimissioni del Sotto Segretario di Stato al Ministero della Guerra e nomina del successore — Senato del Regno: *Ordine del giorno per la seduta di martedì 21 luglio 1896* — **Leggi e decreti: Legge** *n. 287 colla quale il Comune di Ferentillo (Perugia) cessa di far parte del Mandamento e Circondario di Spoleto ed è aggregato a quello di Terni* — **Legge** *n. 293 sull'insegnamento nelle scuole normali maschili e femminili* — **Legge** *n. 295 che accorda la naturalità italiana al generale Driquet* — **R. decreto** *n. 275 che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia ed il Perù* — **R. decreto** *n. CCXXXVIII (Parte supplementare) che aumenta il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Savona* — **R. decreto** *n. CCXXXIX (Parte supplementare) che autorizza il Comune di Potenza ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi* — **RR. decreti** *dal n. CCXXXIV al CCXXXVII e dal n. CCXL al CCXLVI (Parte supplementare) riflettenti concentramento di Opere pie in Congregazioni di carità, costituzione di Enti morali, applicazione di tassa di famiglia e bestiame in varii Comuni* — **Relazione** *e* **R. decreto** *che proroga i poteri del Commissario straordinario di San Remo (Porto Maurizio)* — **Ministero dell'Interno:** *Nomina di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Livorno* — **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero del Tesoro:** Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi* — *Divieto d'esportazione* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: *Adunanza del 9 luglio* — **Diario estero — Notizie varie** — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

S. M. il **Re**, con decreto in data di ieri, 15 luglio, ha nominato Senatore del Regno il Tenente Generale Luigi Pelloux.

S. M. il Re, con decreti in data di ieri, ha accettate le dimissioni presentate dal Tenente Generale Conte Luchino Dal Verme, Deputato al Parlamento, dalla carica di Sotto Segretario di Stato per la Guerra, e ha nominato alla carica stessa il Maggior Generale Achille Afan de Rivera, Deputato al Parlamento.

SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA

Martedì 21 luglio 1896, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. *Comunicazioni del Governo.*

II. *Discussione dei seguenti progetti di legge:*

1. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile (n. 191);
2. Conversione in legge di Regio decreto portante modificazioni alla tariffa doganale (n 204);
3. Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gl'interessi e le spese del giudizio (n. 205);
4. Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 3ª) (n. 190);
5. Infortunî sul lavoro (n. 161).

Il Presidente
D. FARINI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 287 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1897 il Comune di Ferentillo cessa di far parte del Mandamento e del Circondario di Spoleto ed è aggregato al Mandamento ed al Circondario di Terni, per tutti gli effetti giudiziarii ed amministrativi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere le disposizioni che occorrono per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

G. COSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 288 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle scuole normali maschili e nelle femminili il corso degli studi dura tre anni. Vi si insegnano, secondo i programmi stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione: *pedagogia, morale, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, elementi di matematica, di computisteria ed economia domestica, elementi di fisica, chimica e storia naturale, d'igiene e di agronomia, disegno e calligrafia, canto corale, ginnastica.*

Nelle scuole normali femminili s'insegnano anche i *lavori donneschi.*

A ciascuna delle scuole normali femminili sono uniti una scuola complementare, un giardino d'infanzia, e l'intero corso elementare per le esercitazioni di tirocinio; a ciascuna delle scuole maschili è unito un corso elementare completo.

La direzione della scuola normale è affidata, per incarico che dura un anno, o per reggenza che dura tre anni, ad un insegnante delle materie principali, che abbia le qualità volute per dirigere una scuola. Dopo tre anni, potrà essere nominato direttore effettivo.

Art. 2.

Il corso degli studi nella scuola complementare dura tre anni. Vi si insegnano, secondo i programmi stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione: *lingua italiana, storia d'Italia, geografia, elementi di matematica, di scienze fisiche e naturali e d' igiene, lingua francese, disegno, calligrafia, lavori donneschi, ginnastica.*

Nelle scuole complementari non annesse a scuole normali, l'incarico della direzione è affidato a una delle insegnanti delle materie letterarie principali.

Compiuto il corso e superato l'esame di licenza, le alunne ottengono un diploma, che le autorizza ad entrare senza esame nella prima classe delle scuole normali e degli istituti tecnici.

Art. 3.

Agli stipendi degl'insegnanti nelle scuole normali maschili e femminili, nelle scuole complementari e nei giardini d'infanzia; alle spese occorrenti per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca provvede lo Stato; ai locali, all'arredamento, agli stipendi dei maestri nelle classi di tirocinio e degl'inservienti provvedono i Comuni, nei quali le scuole hanno sede.

Art. 4.

Il ruolo degl'insegnanti delle scuole complementari e delle normali e i relativi stipendi sono determinati dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 5.

Gli alunni delle scuole normali maschili, le alunne delle scuole complementari e delle scuole normali femminili pagano ai ricevitori demaniali le tasse indicate nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il terzo delle tasse per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori: il fondo relativo sarà inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Art. 6.

Le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le alunne delle scuole normali, in condizione di accertata povertà, possono ottenere l'esenzione dalle tasse scolastiche se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati meritevoli per singolare profitto negli studi e per condotta irreprensibile.

Il regolamento stabilirà le norme da seguirsi invariabilmente in tali esenzioni.

Art. 7.

Alle scuole complementari femminili si accede con la licenza elementare, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma del corso elementare superiore.

Alla scuola normale si accede con la licenza dalla scuola complementare femminile, con la licenza dalla scuola tecnica, con l'attestato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale, o di ammissione alla 1ª classe dell'istituto tecnico, ovvero superando un esame di ammissione, che versa su tutto il programma della scuola complementare femminile o della scuola tecnica.

Art. 8.

Non vi è limite di età per l'ammissione alle tre classi della scuola complementare e alla 1ª classe della scuola normale.

È vietata l'iscrizione, per qualunque ragione, al secondo e al terzo corso della scuola normale. Alla scuola complementare e alla scuola normale non si ammettono uditori.

Art. 9.

Le allieve e gli allievi delle scuole normali se,

alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma d'insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova, o di lodevole tirocinio, in una scuola designata dal regio provveditore.

Non sarà in nessun caso data facoltà d'insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

Art. 10.

Agli esami di licenza possono presentarsi, nelle scuole normali regie maschili, senza averne seguito i corsi, gli uomini che aspirano all'insegnamento elementare; allo stesso modo, nelle scuole normali regie femminili, le donne, purchè dimostrino di avere:

1° l'età di 17 anni compiuti, o che si compiano col 31 dicembre dell'anno in corso le donne, di 18 gli uomini;

2° l'attestato di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

3° l'attestato di condotta irreprensibile;

4° l'attestato di avere superato non meno di tre anni innanzi l'esame di promozione dalla scuola complementare, o di licenza dalla scuola tecnica, o di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale, o, finalmente, di ammissione all'istituto tecnico;

5° la ricevuta del pagamento della tassa stabilita per essi nella tabella *A*.

Art. 11.

Superato l'esame di licenza, il candidato proveniente da scuola privata o paterna deve fare due anni di tirocinio in una scuola elementare.

Il regio provveditore la designerà, scegliendola fra le scuole elementari comunali o fra quelle annesse ad istituti governativi o pareggiati, o ad Opere pie, o ad Enti morali, purchè per le norme di ammissione essa presenti carattere pubblico e senza esclusioni.

Se il tirocinio, per attestato dell'autorità scolastica governativa, risulta lodevole, il candidato, non prima della fine del secondo anno, deve sostenere un esame pratico innanzi ad apposita Commissione; se approvato, otterrà il diploma.

Art. 12.

L'allievo maestro, dichiarato idoneo all'insegnamento, può concorrere ai posti vacanti di maestro elementare, ovvero ottenere un posto per nomina di ufficio dal Consiglio scolastico provinciale.

I due anni del tirocinio lodevolmente compiuto dagli allievi maestri, provenienti da scuola privata, in una scuola elementare pubblica, per nomina del Comune o del Consiglio scolastico, e per i quali essi abbiano ottenuto il diploma secondo le norme prescritte innanzi, contano per la pensione e per tutti gli altri effetti utili preveduti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 13.

La nomina degl'insegnanti delle scuole normali e complementari si farà solamente per via di regolare concorso.

Art. 14.

Le borse di studio, ognuna di trecento lire, per cui è stanziata una somma nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono ridotte a 470. La somma che sopravvanza per tale riduzione passerà in aumento del capitolo delle scuole normali.

Dette borse saranno, di anno in anno e per decreto reale, assegnate alle scuole normali maschili e femminili, secondo i bisogni e a norma del regolamento.

Esse saranno conferite per concorso.

Art. 15.

Possono essere istituite ed ottenere il pareggiamento scuole complementari e normali, provinciali, comunali, e di altri Enti morali, purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge e del regolamento che ne determinerà l'attuazione: però gli alunni e le alunne devono sostenere gli esami di licenza innanzi a Commissari nominati dal Ministro, retribuiti dagli istituti.

Le attuali scuole normali pareggiate, comunali o provinciali o di altri Enti morali, hanno il diritto di mantenere il pareggiamento quando una ispezione governativa dimostri che si sieno in tutto conformate alle prescrizioni della presente legge.

Art. 16.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1896 per la classificazione, unificazione delle scuole in unico grado; col nuovo anno scolastico per quanto concerne le tasse e col 15 ottobre 1896 per gli aumenti di stipendio agli attuali insegnanti delle scuole normali e delle complementari, secondo la tabella *B*.

Il ruolo organico stabilito nella tabella *C* avrà effetto nel corso di tre anni dal 1° ottobre 1896 al 1° luglio 1899. Gli insegnanti, di cui saranno aumentati gli stipendi, conserveranno gli aumenti sessennali, dei quali già godono.

La condizione stabilita col paragrafo 4° dell'art. 10, sarà resa obbligatoria gradualmente in modo da avere pieno effetto entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 17.

Gl'insegnanti muniti della patente di grado inferiore e attualmente in esercizio possono, per un quinquennio dalla promulgazione di questa legge, presentarsi all'esame di licenza come all'art. 10.

Art. 18.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TABELLA A.

Tasse scolastiche per le scuole normali e per i corsi complementari.

SCUOLA NORMALE.

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 20
Esame di licenza	» 30
Diploma	» 6

Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

I candidati alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano la sopratassa di L. 60, la quale va tutta a vantaggio dell'erario.

Scuola complementare

Esame di ammissione	L. 10
Iscrizione senza esame	» 10
Frequenza annua	» 30
Esame di licenza	» 20
Diploma	» 5

Le candidate alla licenza provenienti da scuola privata o paterna pagano una sopratassa di L. 30, la quale va tutta a vantaggio dell'erario. Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Tabella **B.**

RUOLO DEL PERSONALE

I.

Scuola normale maschile.

N.	Personale			L.
1	Direttore di 1ª classe (effettivo, reggente o incaricato) a			L. 800
1	Id. di 2ª id. (id. id. id.) a			» 600
1	Professore di pedagogia .	Titolari o reggenti	di 1ª classe	» 3,000
1	id. di lettere italiane		di 2ª id.	» 2,700
1	id. di storia e geografia . . .		di 3ª id.	» 2,400
1	id. di matematica e scienze naturali		. . . .	» 2,200
1	Insegnante di disegno e calligrafia	Titolari	di 1ª classe	» 2,000
			di 2ª id.	» 1,800
		o reggente	. . . .	» 1,500
1	Insegnante di canto (incaricato)			» 600
1	Insegnante degli elementi di agronomia			» 500
1	Id. id. id.			» 250

II.

Scuola normale femminile completa.

N.	Personale			L.
1	Direttore o direttrice di 1ª classe (effettivo, reggente o incaricato) a			L. 800
1	Id. id. id. di 2ª (id. id. id.) .			» 600
1	Professore di pedagogia . .	Titolari o reggenti	di 1ª classe.	» 3,000
1	Id. di lettere italiane . .		di 2ª id.	» 2,700
1	Id. di storia e geografia .		di 3ª id.	» 2,400
1	Id. di matematica (1) . .		. . . . . .	» »
1	Id. di scienza naturali (1) .		. . . . . .	» 2,200
1	Insegnante di disegno . . .	Titolari	di 1ª classe.	» 2,000
			di 2ª id.	» 1,800
		o reggente	. . . . .	» 1,500
1	Insegnante di calligrafia . .	Effettivo	. . . . .	» 1,000
		o reggente	. . . . .	» 800
1	Insegnante di canto. . . .	Effettivo	. . . . .	» 1,000
		o reggente	. . . . .	» 800
2	Insegnanti d'italiano, storia e geografia nel corso complementare	Titolari	di 1ª classe .	» 2,000
			di 2ª id.	» 1,800
		o reggente	. . . .	» 1,500
1	Maestra assistente e di lavori donneschi. . . , ...	Titolari	di 1ª classe .	» 2,000
			di 2ª id.	» 1,800
		o reggente	. . . .	» 1,500
1	Incaricato del francese nella scuola complementare .			» 800
1	Maestra giardiniera	Effettiva	. . . . .	» 1,400
		o reggente	. . . .	» 1,200
1	Insegnante degli elementi di agronomia			» 500
1	id. id. id.			» 250

III.

Scuola complementare non unita a scuola normale.

N.	Personale			L.
1	Incaricata della direzione . . . . a			L. 200
2	Insegnanti d'italiano, storia e geografia.	Titolari	di 1ª classe	» 2,000
			di 2ª id.	» 1,800
		o reggenti	. . . .	» 1,500
1	Incaricato del francese			» 800
1	Id. di matematica			» 800
1	Id. di scienze naturali			» 800
1	Id. di disegno			» 800
1	Id. di calligrafia			» 600
1	Id. di lavori donneschi			» 600

Gl'insegnanti di ginnastica hanno un ruolo a parte.

(1) Insegna nel corso complementare.

Tabella **C.**

Nuovo ruolo organico completo per cento scuole normali maschili e femminili

Professori delle materie principali nei corsi normali

469

90 di	1ª classe	a 3,000	L. 270,000
100 di	2ª »	a 2,700	» 270,000
120 di	3ª »	a 2,400	» 288,000
159 reggenti		a 2,200	349,800
469			L. 1,177,800

Maestre assistenti nelle scuole normali femminili.

69.

20 titolari di 1ª classe	a 2,000	L. 40,000
25 » di 2ª »	a 1,800	» 45,000
24 reggenti	a 1,500	» 36,000
69		L. 121,000

Insegnanti di disegno e calligrafia (69 di solo disegno nelle scuole femminili, 31 di disegno e calligrafia nelle maschili, 69 di calligrafia).

169

20 titolari di 1ª classe	a 2,000	L. 40,000
25 » di 2ª »	a 1,800	» 45,000
55 reggenti	a 1,500	» 82,500
25 effettivi	a 1,000	» 25,000
44 reggenti	a 800	» 35,200
169		L. 227,700

Insegnanti di canto

100

25 effettivi	a 1,000	L. 25,000
44 reggenti	a 800	» 25,200
31 incaricati nelle scuole maschili	a 600	» 18,600
100		L. 78,800

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari

138

30 titolari di 1ª classe	a 2,000	L. 60,000
50 » di 2ª »	a 1,800	» 90,000
58 reggenti	a 1,500	» 87,700
138		L. 237,000

Incaricati di lingua francese a L. 800 (69) L. 55,200.

Maestre giardiniere

69

30 effettive	a 1,400	L. 42,000
39 reggenti	a 1,200	» 46,800
69		L. 88,800

Insegnanti di agronomia

100

38 incaricati a L. 500	L.	19,000
Rimunerazione a 62 insegnanti di altre materie a L. 250.	»	15,500
	L.	34,500
Assegno a 50 direttori a L. 800. . . .	L.	40,000
Id. a 50 id. a » 600. . . .	»	30,000
	L.	70,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Il Numero **295** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

È accordata la naturalità italiana al signor Driquet nobile grand'ufficiale Edoardo, fu Pietro, tenente generale in posizione ausiliaria nel R. esercito, nato a Buda (Ungheria) li 6 novembre 1824, domiciliato nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.
RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 275 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Grazia, Giustizia e Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare conclusa fra l'Italia ed il Perù il 25 febbraio 1893 e le cui ratifiche vennero scambiate a Lima l'11 giugno 1896.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO.

CAETANI.
G. COSTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

CONVENZIONE CONSOLARE FRA L'ITALIA E IL PERÙ

25 febbraio 1893

Sua Maestà il Re d' Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, avendo riconosciuta la necessità di determinare in modo chiaro e preciso le attribuzioni, prerogative ed immunità spettanti agli Ufficiali Consolari di ciascuno dei due Stati residenti sul territorio dell'altro, hanno risoluto di concludere una convenzione consolare e nominato a questo effetto per loro Plenipotenziarî:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

il signor Giulio M. Lecca, Incaricato d'affari in Lima.

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ,

il signor Don Ramon Ribeiro, Ministro degli affari esteri.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà stabilire Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, nei porti, città o luoghi del territorio dell'altra, salvo a questa il diritto di eccettuare le località che essa giudichi conveniente. Non potrà, tuttavia, applicarsi questa riserva a una delle Alte Parti contraenti, senza che si applichi ugualmente a tutte le altre nazioni.

Art. 2.

I detti Agenti saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti in seguito alla presentazione della patente secondo le regole e formalità stabilite nei rispettivi Stati. L'*exequatur* richiesto pel libero esercizio delle loro funzioni sarà loro rilasciato *gratis*, e sulla presentazione del detto *exequatur* l'Autorità competente del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le misure necessarie perchè possano adempiere ai doveri del loro ufficio, e perchè siano ammessi al godimento delle rispettive esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di revocare l'*exequatur* a qualunque dei detti Agenti, qualora lo giudichi conveniente. Esse però convengono che in quest'ultimo caso si manifesteranno i motivi di siffatta misura.

Art. 3.

Gli Agenti diplomatici od i Consoli generali e Consoli, che ne abbiano la facoltà a norma della legislazione della nazione rispettiva, potranno nominare Vice-Consoli o Agenti consolari nelle città, porti o luoghi dei loro rispettivi distretti, salvo sempre l'*exequatur* del Governo territoriale.

Questi Agenti potranno essere scelti indifferentemente fra i cittadini delle due nazioni o fra stranieri. Essi saranno muniti d'una patente rilasciata dall'Agente diplomatico o dal Console che li nomina, e sotto i cui ordini avranno da esercitare le loro funzioni, e godranno, sotto le medesime condizioni, dei privilegi stipulati nella presente convenzione a favore degli Agenti consolari nominati dai rispettivi Governi.

Art. 4.

Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, gli Addetti consolari Cancellieri e Segretari, che fossero già stati presentati come tali alle Autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare interinalmente le funzioni consolari. Le Autorità locali dovranno loro assistenza e protezione e li ammetteranno a godere, durante la loro gestione interinale, di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente convezione a favore degli Agenti Consolari titolari, sotto le condizioni e riserve pei medesimi prescritte.

Morendo un Agente consolare senza che lasci un sostituto od altro incaricato dell'archivio, la competente autorità locale apporrà i sigilli alle carte, libri, e documenti del Consolato, ma si asterrà dal leggerne od esaminarne le note o gli appunti.

Questa operazione si farà in presenza di due cittadini dello Stato dal quale fu nominato l' Agente consolare, e, in difetto, di due sudditi scelti fra i notabili del luogo, dandosi ove sia possibile, la preferenza ai Consoli d'altre potenze amiche.

All'atto della consegna dell'archivio al nuovo impiegato consolare si toglieranno i sigilli in presenza delle suaccennate persone, se anche sono in paese.

Art. 5.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato lo scudo con lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione: « *Consolato o Vice-Consolato o Agenzia consolare di S. M. il Re d'Italia o della Repubblica del Perù* ».

Potranno del pari innalzare la bandiera della propria nazione sulla casa consolare nei giorni di pubbliche solennità, religiose o nazionali, e nelle altre occasioni in cui vi fosse l'uso di farlo.

Resta tuttavia inteso che questi segni esteriori non significheranno privilegio di extraterritorialità, nè diritto d'asilo, ma serviranno unicamente a designare ai marinai ed ai nazionali l'abitazione consolare.

Avranno pure il diritto di spiegare la loro rispettiva bandiera nazionale sui battelli di cui si servono nel disimpegno delle loro funzioni nei porti compresi nella loro giurisdizione.

Art. 6.

Le Autorità territoriali non potranno, in nessun caso e sotto nessun pretesto, esaminare o sequestrare l'insieme delle carte di cancelleria e gli altri documenti attinenti al servizio che si trovino negli archivi consolari, i quali, ugualmente che il locale ad essi destinato, sono inviolabili.

I Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari non potranno porre nei suddetti archivi nessun documento o oggetto estraneo al servizio, dovendo il locale a quelli destinato, essere completamente separato dalla abitazione particolare del Console e non servire ad altri usi.

Art. 7.

Quando i Consoli generali, Consoli, Agenti consolari e Cancellieri, inviati dal proprio Governo, debbano deporre quali testimoni davanti ai giudici di prima istanza, ne riceveranno invito da questi con la indicazione del giorno e dell'ora, senza che essi possano rifiutarsi di fare le richieste deposizioni.

I suddetti giudici si recheranno personalmente al domicilio dei Consoli generali, i quali potranno, se lo preferiscono, inviare le loro dichiarazioni per iscritto. In quanto alle deposizioni degli Agenti di grado inferiore i giudici le riceveranno nella sala di udienza assegnando loro un seggio distinto.

Tutti i funzionari consolari, senza eccezione, deporranno nelle sale d'udienza dei tribunali superiori, sempre però previo invito e dandosi loro un posto distinto.

Art. 8.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari saranno esenti dall'arresto preventivo fuorchè nel caso di reati che portino la pena dell'interdizione perpetua da pubblici uffici o della limitazione della libertà per un tempo superiore ai tre anni.

Art. 9.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dell'alloggio militare e da qualsiasi carica o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie.

Saranno egualmente esenti da contribuzioni militari, e dalle contribuzioni dirette imposte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, e delle quali la percezione si faccia su ruoli nominativi, ammenochè esse vengano imposte per ragione di possesso di beni immobili situati, ovvero sugli interessi di capitali impiegati nello Stato in cui i detti Agenti esercitano le loro funzioni.

Questa esenzione non potrà tuttavia applicarsi ai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari che esercitassero una professione, una industria od un commercio qualunque, dovendo essi in tal caso andare soggetti al pagamento delle tasse dovute da ogni altro straniero nelle medesime condizioni.

Art. 10.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari, potranno indirizzarsi alle Autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei Trattati o Convenzioni esistenti fra i due paesi, e contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle Autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di Agente diplomatico del loro Paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 11.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno inviare un delegato o recarsi a bordo dei bastimenti della loro nazione, che siano ammessi a libera pratica, interrogare i capitani e marinai, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni relative al viaggio ed ai suoi incidenti, redigere i manifesti e agevolare la spedizione dei bastimenti medesimi.

Potranno anche accompagnare i capitani od individui dell'equipaggio davanti ai tribunali od uffici amministrativi della circoscrizione nella quale risiedono, per servir loro di ausiliari ed interpreti negli affari di cui abbiano ad occuparsi o nelle domande che abbiano da presentare.

Le autorità locali delle due Parti contraenti non potranno recarsi a bordo (all'infuori delle visite ordinarie di dogana) delle navi mercantili dell'altra Parte per operarvi investigazioni o altri atti, senza averne dato previo avviso al funzionario consolare rispettivo, affinchè possa assistere alla visita se lo crede opportuno: intendendosi che l'obbligo dell'avviso non dà facoltà al suddetto funzionario consolare di inceppare o di opporsi all'azione dell'autorità.

Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti Ufficiali consolari perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero a fare innanzi ai tribunali od uffici locali, affine di evitare qualunque malinteso che potesse pregiudicare la buona amministrazione della giustizia.

Nell'invito si indicherà il giorno e l'ora precisa, ed ove gli Ufficiali consolari omettano di assistervi in persona o di farsi rappresentare da un delegato si procederà in loro assenza.

Art. 12.

I funzionari consolari delle rispettive nazioni avranno il diritto in conformità delle leggi e regolamenti del loro paese:

1° Di ricevere, sia nel loro ufficio, sia nella casa ove abitano o a bordo dei bastimenti della loro nazione le dichiarazioni dei capitani, dei componenti gli equipaggi, dei passeggieri che si trovassero a bordo, dei commercianti o di qualsiasi altro cittadino del loro paese.

2° Di ricevere e rogare gli atti unilaterali, i testamenti e codicilli dei loro connazionali, e qualunque contratto stipulato fra questi e i cittadini o qualsiasi altro abitante del paese in cui risiedono. Se tali contratti però hanno per oggetto di costituire un diritto reale o altra specie di transazione sovra immobili situati nel paese ove risiede il Console, dovranno essere rogati nella forma e secondo le disposizioni speciali richieste nel luogo.

3° Di legalizzare i contratti fra qualsiasi abitante del paese ove risiedono, sempre che tali atti si riferiscano esclusivamente a beni situati, o ad affari che debbano conchiudersi nel territorio della nazione cui appartiene il Console o Agente consolare dinanzi al quale vengono stesi.

Tutti gli atti sopra menzionati, e i certificati o attestazioni di questi atti, debitamente legalizzati da detti Agenti e muniti del bollo ufficiale del Consolato, meriteranno fede e credito in giudizio e fuori, ed avranno valore legale tanto in Italia che nel Perù, se sieno stati stesi conformemente alle leggi del paese a cui appartengono i Consoli, e se abbiano soddisfatto ai requisiti di bollo e registro ed altre condizioni volute nel paese in cui debbono avere effetto.

Avranno, parimente, forza e valore legale le traduzioni, estratti e legalizzazioni che gli Agenti consolari facciano di qualsiasi documento proveniente dai funzionari od Autorità dei loro rispettivi Stati.

Quando si dubiti dell'autenticità di un documento pubblico registrato nella Cancelleria di uno dei Consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione ove ciò stimi conveniente.

Art. 13.

In caso di decesso di un suddito di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'Ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli Ufficiali consolari a loro volta dovranno darne avviso alle autorità locali quando ne sieno stati informati pei primi.

Quando un italiano nel Perù o un peruviano in Italia muoia sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, o non vi fosse nel luogo rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i Consoli generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti consolari della Nazione cui il defunto appartiene, avranno il diritto di procedere successimente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente che potrà assistere all'operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'Agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorità locale assista all'opera-

zione. Tuttavia se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli direttole dall'ufficiale consolare l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formulare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'Autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'Autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3° Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti dei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti o valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno nell'ufficio consolare od affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo coll'Autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinchè possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il Console e la maggioranza degli interessati. Se i Consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'Autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'Autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso gli ufficiali consolari non potranno consegnare la successione o il suo prodotto agli eredi legittimi o ai loro mandatarii se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso.

6° Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè, in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà, gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati di sostenerne i diritti dinanzi ai tribunali. Naturalmente essi rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

Art. 14.

Quando un italiano nel Perù ed un peruviano in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse Agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto nel più breve termine possibile del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-consolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest'Agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 15.

Allorquando un suddito di una delle Parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra Parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza potenza, le autorità locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorità consolare più vicina.

Art. 16.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditarî lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditarî lasciati dai passeggieri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra se durante il corso della navigazione.

Art. 17.

In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi e statuti e regolamenti del Paese.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione e conosceranno soli delle questioni che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Art. 18.

Le autorità locali interverranno ogni qualvolta a bordo delle navi mercantili dell'altro Stato avvengano disordini di tal natura da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando in tali disordini si trovi implicata qualche persona del paese o qualche individuo non appartenente all'equipaggio.

In tutti gli altri casi, le autorità locali si limiteranno a prestare il loro appoggio agli Agenti consolari rispettivi che ne facciano richiesta, per fare arrestare o condurre a bordo ogni individuo iscritto nel ruolo dell'equipaggio, contro il quale essi giudicassero conveniente di domandare un simile provvedimento.

L'arresto non potrà prolungarsi al di là del tempo che sia consentito dalle disposizioni costituzionali o legali del paese dove ha luogo.

Art. 19.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese, i marinai o qualsiasi altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili o da guerra delle loro nazioni, che avessero disertato nel territorio dell'altro Stato.

A quest'effetto, dovranno rivolgersi per iscritto all'autorità locale competente e giustificare, mediante l'esibizione dei registri

del bastimento o del ruolo dell'equipaggio, oppure, se il bastimento fosse già partito, mediante copia autentica o estratto di questi documenti, che le persone reclamate formavano effettivamente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione della richiesta, così giustificata, non si potrà negare la consegna dei disertori.

Si presterà inoltre ai detti Agenti consolari ogni genere di assistenza e cooperazione per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno condotti e custoditi nelle carceri del paese, a richiesta ed a spese del Console o Vice-Console, fino a tanto che se ne faccia il rimpatrio. In ogni caso, tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni all'Agente consolare, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Nel caso che il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, l'Autorità locale ritarderà la consegna fino a che il tribunale pronunci la sentenza e questa abbia avuto piena ed intera esecuzione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli individui che siano cittadini del paese in cui ha luogo la diserzione.

Art. 20.

Quando tra i capitani ed armatori od assicuratori non esista accordo speciale circa le avarie che potessero toccare ai legni italiani o peruviani, sia in alto mare, sia dirigendosi a qualsiasi porto dei due Stati, i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati od Agenti consolari conosceranno delle predette avarie, se interessano unicamente i loro rispettivi nazionali.

Se fossero interessati in quelle avarie sudditi dello Stato in cui risiedono i funzionari consolari, o sudditi di una terza Potenza, conosceranno di esse le Autorità locali, tranne che tutte le parti si accordino e le regolino amichevolmente.

Art. 21.

In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le Autorità dovranno informarne il Console generale, Console, Vice-console o Agente consolare del distretto, o in sua mancanza, il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi di uno dei due Stati che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali dell'altro Stato, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari rispettivi, in conformità delle leggi e dei regolamenti del paese.

L'intervento delle Autorità locali avrà luogo nei due paesi unicamente per assistere gli Agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio e assicurare l'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata o l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza, e fino all'arrivo dei Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le Autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

L'intervento delle Autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono, inoltre, che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che vengano ammessi al consumo interno.

Art. 22.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretari e Addetti dei consolati, godranno in ambedue i paesi delle prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che si concederanno agli Agenti di ugual grado della nazione più favorita, semprechè tali concessioni siano reciproche.

Resta bene inteso che, fuori di questo, gli Ufficiali consolari non hanno in nessun caso prerogative diplomatiche.

Art. 23.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione, o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso, in difetto di che, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne nomineranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

Art. 24.

Le stipulazioni della presente convenzione cominceranno ad avere effetto dal giorno in cui se ne scambiano le ratifiche.

Essa durerà dieci anni, che cominceranno a decorrere dalla data di detto scambio.

Se nessuna delle Alte Parti contraenti annunzierà ufficialmente all'altra, un anno prima che spiri il termine, l'intenzione di farne cessare gli effetti, essa continuerà ad avere vigore fino ad un anno dopo che sarà stata fatta simile dichiarazione, qualunque sia il tempo nel quale essa abbia luogo.

Art. 25.

La presente convenzione sarà approvata e ratificata dalle Alte Parti contraenti e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma o a Lima.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarî l'hanno firmata e vi hanno apposto il loro sigillo, in Lima, addì venticinque del mese di febbraio dell'anno 1893.

(L. S.) G. M. Lecca. *(L. S)* R. Ribeyro.

Il Numero **CCXXXVIII** (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli art. 1 e 5 della Legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il R. decreto del 19 gennaio 1865 n. 2128;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Savona, in data 1° maggio 1896;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Savona è portato da nove ad undici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

Guicciardini.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **CCXXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 7, 8, 9 e 22 ottobre 1895 del Consiglio comunale di Potenza e 13 gennaio a. c. di quella Giunta municipale, relative alla nuova tariffa dei dazi di consumo da applicarsi colà durante il quinquennio 1896-1900;

Viste le modificazioni introdotte in essa tariffa, per effetto delle quali vennero assoggettati a gabella alcuni generi non contemplati dalle leggi daziarie del 1864 e del 1866;

Visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870 n. 5784;

Visto il parere favorevole alle modificazioni suaccennate espresso dalla Camera di Commercio ed Arti di Potenza, in adunanza del 5 febbraio a. c.;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Potenza – a seconda delle mentovate deliberazioni – è autorizzato ad esigere un dazio di consumo sulla carta da involti e sul cartone; sulle porcellane, terraglie e maioliche e sulle vetrerie e cristallerie..

Il dazio che il Comune di Potenza potrà esigere sui detti generi è quello indicato nell'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandandao chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TARIFFA

Cartone e carta da avvolgere. . .	al quintale	L.	3 00
Maioliche in vasi ed utensili diversi, ed in qualunque altro lavoro . .	»	»	10 00
Cretaglie in vasellami artistici e di lusso di qualsiasi specie verniciati o colorati.	»	»	20 00
Porcellana in lavori diversi . . .	»	»	20 00
Vetrami e cristalli di qualunque forma ed uso, escluse le bottiglie di vetro o scuro o nero, le damigiane o bottiglioni, i fiaschi, i bicchieri per pile ed altri apparecchi pel servizio telegrafico.	»	»	6 00

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
BRANCA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **CCXXXIV.** (Dato a Roma l'11 giugno 1896) che erige in corpo morale e concentra nella Congregazione di carità di Uboldo (Milano) l'Opera pia elemosiniera-dotale Galli.

» **CCXXXV.** (Dato a Roma il 21 giugno 1896) che concentra nella Congregazione di carità di Bene Vagienna (Cuneo) le Opere pie Giovanni Giovenale Garra, Adelaide Oreglia Rorá, Zaverio Oreglia d'Isola e Ferrero, ed erige le due ultime in corpo morale.

» **CCXXXVI.** (Dato a Roma il 30 giugno 1896) con cui l'Asilo infantile (Scuola Veronica Marquis) in Fontainemore (Torino) viene eretto in Ente morale, ed è autorizzato ad accettare il legato Baraing.

» **CCXXXVII.** (Dato a Roma il 30 giugno 1896) che erige in Ente morale l'Opera pia Silva in Momo (Novara), l'autorizza ad accettare il lascito di L. 3000 annue di rendita sul Debito Pubblico fattole dal fondatore e ne affida l'amministrazione ad una Commissione eletta nel modo indicato nell'atto di fondazione.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **CCXL.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Iseo di applicare, nel corrente anno, la tassa di famiglia col limite massimo di lire cinquanta (L. 50) e con quello minimo di lire una (L. 1).

» **CCXLI.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Grumo Appula di applicare, nel corrente anno, la tassa di famiglia col limite massimo di lire duecento (L. 200).

» **CCXLII.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Macerata di applicare, nel corrente anno, la tassa di famiglia col limite massimo di lire quattrocento (L. 400).

» **CCXLIII.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Loano di mantenere nel corrente anno, nell'applicazione della tassa di famiglia, il limite massimo di lire ottanta (L. 80).

» **CCXLIV.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di S. Giovanni Incarico di mantenere pel biennio 1896-1897, nell'applicazione della tassa di famiglia, il limite massimo di lire cinquanta (L. 50).

» **CCXLV.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Campobasso di applicare, nel 1896, la tassa di famiglia col limite massimo di lire trecento (L. 300).

» **CCXLVI.** (Dato a Roma il 2 luglio 1896) col quale è data facoltà al Comune di Montefiorito di applicare, nel corrente anno, la tassa sul bestiame in base alla tariffa stabilita nella deliberazione consigliare del 14 ottobre 1895.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1896, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di San Remo (Porto Maurizio).*

SIRE!

La soluzione di varie e gravi questioni che interessano la civica azienda di San Remo richiede che i poteri del R. Commissario straordinario, che la Maestà Vostra preponeva a quella amministrazione comunale con decreto del 19 aprile p. p., siano prorogati dell'altro trimestre consentito dalla legge.

Mi onoro quindi di sottoporre alla firma di Vostra Maestà l'unito schema di Regio decreto, che dispone tale provvedimento.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 19 aprile scorso, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Porto Maurizio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di San Remo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Con R. decreto del 9 volgente il dottor Ettore Tosi fu nominato membro del Consiglio provinciale sanitario di Livorno, per un triennio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 2 luglio 1896:

Maggio Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella pretura urbana di Palermo, è destinato in temporanea missione al mandamento di Marsala, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Speciale Atanasio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 5° mandamento di Palermo, è tramutato alla pretura urbana di Palermo.

Baratono Gilberto, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 3° mandamento di Genova, è tramutato alla pretura urbana di Genova.

Tenuta Sante Alessandro, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Napoli.

Sacco Roberto, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Napoli.

Murano Michelangelo, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Napoli.

Saviotti Giulio, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel terzo mandamento di Napoli.

Capobianco Alfredo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 4° mandamento di Napoli.

Di Niscia Federico, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 6° mandamento di Napoli.

Grimaldi Gaetano, uditore applicato alla Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nell'8° mandamento di Napoli.

De Bellis Giuseppe, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nell'8° mandamento di Napoli.

Piro Beniamino, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 9° mandamento di Napoli.

Cominelli Ugo, uditore applicato alla Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nella 1ª pretura urbana di Napoli.

Masci Giuseppe, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 1ª pretura urbana di Napoli.

Monaco Pietro, uditore applicato alla procura generale presso la Corte di appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 1ª pretura urbana di Napoli.

Tarsia in Curia Amedeo, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Memola Francesco Paolo, uditore applicato alla Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Acampora Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Napoli, è tramutato al 10° mandamento di Napoli.

Solari Stefano, vice pretore nella pretura urbana di Genova, è tramutato al 2° mandamento di Genova.

Donnarumma Vincenzo, vice pretore del mandamento di Castellammare di Stabia, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi dal 1° luglio 1896.

Fallico Mario, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Randazzo pel triennio 1895-97.

Pallavidino Felice, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Oviglio pel triennio 1895-97.

Pigorini Roberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Traversetolo pel triennio 1895-97.

Camanni Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 5° mandamento di Roma pel triennio 1895-97.

Papi Ettore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Sarnano pel triennio 1895-97.

Marozzi Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 3° mandamento di Brescia pel triennio 1895-97.

Samueli Ottavio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Gargnano pel triennio 1895-97.

Rosso Umberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice

pretore nel mandamento di Perosa Argentina pel triennio 1895-97.

Rendace Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Cirò pel triennio 1895-97.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Del Campo Guglielmo, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Randazzo;

Balladoro Lodovico, dall'ufficio di vice pretore nel 2° mandamento di Verona;

Labriola Domenico, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Altamura;

Germini Ercole, dell'ufficio di vice pretore nel mandamento di Scandiano;

Gorla Enrico, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Vimercate.

Con decreto Ministeriale del 2 luglio 1896:

Pilolli Domenico, nominato uditore con decreto Ministeriale 5 giugno 1896, è destinato al tribunale civile e penale di Campobasso.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1896:

Gavassini Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è privato dello stipendio dal 1° luglio 1896, per abusiva assenza dalla residenza e fino a nuova disposizione.

Con Regi decreti del 5 luglio 1896:

Campus-Campus Giovanni Maria, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, è richiamato al precedente suo posto di procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 5000, revocandosi in quanto lo riguarda il decreto del 18 giugno 1896.

Linguiti Alberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Aquila, temporaneamente applicato alla procura generale della Corte d'appello di Aquila, è tramutato ad Avezzano, continuando nella detta applicazione.

Rufini-Firmani-Perla Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Avezzano, è tramutato ad Aquila.

Zuradelli Giuseppe, aggiunto giudiziario presso la regia procura del tribunale di Urbino, è destinato alla regia procura del tribunale di Avezzano.

Ferrari Salvatore, pretore del mandamento di Carloforte, è tramutato al mandamento di Candela.

Riccio Giuseppe, pretore del mandamento di Candela, è tramutato al mandamento di Massafra.

Ancona Domenico, pretore del mandamento di Randazzo, è tramutato al mandamento di Morano Calabro.

Tercinod cav. Emilio, pretore del mandamento di Morano Calabro, temporaneamente applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è tramutato al mandamento di Randazzo continuando nella detta temporanea applicazione.

Girolami Giovanni, pretore del mandamento di Cagnano Varano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per sei mesi dal 1° giugno 1896 con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento in Cagnano Varano.

Ruggieri Francesco, uditore applicato al tribunale civile e penale di Trani, è destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Cagnano Varano con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Acquaviva Savino, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Randazzo con incarico di reggere l'ufficio durante l'assenza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Civico Luigi, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Roma, è tramutato al mandamento di Penne.

Magnani Manfredo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Roccastrada pel triennio 1895-97.

Tracuzzi Mariano, vice pretore nel mandamento di Milazzo, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con regio decreto del 23 giugno 1895, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da Braccioni Raffaele dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Urbania.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1896:

Bazzicalupo Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è destinato temporaneamente alla regia procura del tribunale di Napoli.

Con Regi decreti del 9 luglio 1896:

Miraglia comm. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda, ai termini dell'art. 1, lett. *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° agosto 1896, conferendogli titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Capaldo cav. Pietro, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è nominato presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, con lo stipendio annuo di lire 9000.

Mazzella cav. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1896:

La privazione dello stipendio inflitta, col decreto 28 maggio 1896, al cancelliere della pretura di San Nicandro Garganico, Del Piano Michele, è limitata dal 1° maggio al 19 giugno 1896.

Con Regi decreti del 2 luglio 1896:

Mannelli Antonio, cancelliere del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lett. *A* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° luglio 1896;

Coralli Giacinto, cancelliere della pretura di Oviglio, è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° luglio 1896, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Lombardo Silvestro, cancelliere della pretura di Mezzoiuso, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 30 giugno 1896, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Mezzoiuso, a decorrere dal 1° luglio 1896;

Gori Giuseppe, cancelliere della pretura di San Marcello Pistoiese, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 giugno 1896, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri 15 giorni, a decorrere dal 1° luglio 1896, con la continuazione dell'attuale assegno.

Toschi Raimondo, cancelliere della pretura di Galeata, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi sei, a decorrere dal 1° luglio 1896, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Piano Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Torino, è nominato segretario della regia procura presso lo stesso tribunale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Marani Toro Enrico, cancelliere della pretura di Villa Santa Maria, è tramutato alla pretura di Borgocollefegato.

Barone Mariano, cancelliere della pretura di Pizzoli, è tramutato alla pretura di Villa Santa Maria.

Mazzara Giuseppe, cancelliere della pretura di Borgocollefegato, è tramutato alla pretura di Pizzoli.

Novaro Raffaele, cancelliere della pretura di Varese Ligure, è tramutato alla pretura di Calizzano.

Perazzo Enrico, cancelliere della pretura di Calizzano, è tramutato alla pretura di Varese Ligure.

Piccone Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Savona, è nominato cancelliere della pretura di Cairo Montenotte, coll'annuo stipendio di lire 1600, lasciandosi vacante per l'aspettativa di Patrone Benedetto il posto nella pretura di Santo Stefano d'Aveto.

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1896:

Belli Luigi, vice cancelliere della pretura di Savona, è a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Savona, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Musso Annibale, vice cancelliere della pretura di Oneglia, è tramutato alla pretura di Savona, a sua domanda.

Orlandi Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere della pretura di Oneglia coll'annuo stipendio di lire 1300.

Tosi Giovanni, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale di Torino coll'attuale stipendio di lire 2200.

Giurbino Giovanni, vice cancelliere della pretura di Militello in Val di Catania, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Caltagirone, coll'attuale stipendio di L. 1300.

Abita Giovanni, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Caltagirone, è nominato vice cancelliere della pretura di Militello in Val di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Con Regi decreti del 5 luglio 1896:

Il Regio decreto in data 7 maggio 1896 col quale Bonino Pietro, cancelliere della pretura di Borgo San Dalmazzo, fu, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *A* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° giugno 1896, è revocato.

Plini Luigi, cancelliere della pretura di Pontestura, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 luglio 1896, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio dal 16 luglio 1896, ed è tramutato alla pretura di Montefalco.

Falcioni Emilio, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Torino, è incaricato di reggere il posto di cancelliere del tribunale civile e penale di Udine, coll'attuale stipendio di lire 2200, e coll'indennità di annue lire 500.

Rocca Antonio, cancelliere del tribunale civile e penale di Spoleto, è tramutato al tribunale civile e penale di Solmona.

Bini Attilio, cancelliere del tribunale civile e penale di Solmona, è tramutato al tribunale civile e penale di Spoleto, a sua domanda.

Piccinelli Carlo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Spoleto, è nominato cancelliere della pretura di Caramanico, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Malagoli Camillo, cancelliere della pretura di Caramanico, è tramutato alla pretura di Pontestura.

Panaro Pietro, cancelliere della pretura di Rocchetta Ligure, è tramutato alla pretura di Castellazzo Bormida.

Porta Cesare, vice cancelliere della pretura di Felizzano, è nominato cancelliere della pretura di Oviglio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

De Amicis Carlo, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Voghera, è nominato reggente il posto di cancelliere della pretura di Rocchetta Ligure, coll'annuo stipendio di lire 1500.

Pavia Albino, cancelliere della pretura di Borgotaro, è tramutato alla pretura di Zocca, lasciandosi vacante, per l'aspettativa di Rapaccioli Domenico, il posto di cancelliere della pretura di Pellegrino Parmense.

Scotti Enrico, cancelliere della pretura di Carpaneto, è tramutato alla pretura di Borgotaro.

Rosa Celso, sostituto segretario aggiunto presso la procura generale della sezione di Corte d'appello di Modena, è nominato cancelliere della pretura di Carpaneto, coll'annuo stipendio di lire 1600.

De Silva Alfonso, reggente il posto di cancelliere della pretura di Santeramo in Colle, è nominato cancelliere della stessa pretura di Santeramo in Colle, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Altavilla Nicola, reggente il posto di cancelliere della pretura di Grottaglie, è nominato cancelliere della stessa pretura di Grottaglie, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Giaccari Domenico, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Taranto è nominato cancelliere della pretura di Deliceto, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Consoli Vito, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catania, è nominato cancelliere della pretura di Ramacca, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Limata Angelo, cancelliere della pretura di Ischia, è tramutato alla pretura di Ottaiano.

Ursomando Mariano, cancelliere della pretura di Riccia, è tramutato alla pretura di Ischia.

Con decreti Ministeriali del 5 luglio 1896:

Grosso Giovanni Battista, già vice cancelliere della pretura di Mestre, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 giugno 1896, pel quale fu lasciato vacante il posto di vice cancelliere della pretura di Schio, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Schio a decorrere dal 16 giugno 1896;

Borghesi Generoso, cancelliere della pretura di Montefalco, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Spoleto, coll'attuale stipendio di lire 1980.

Cimarelli Agostino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la sezione di Corte di appello di Modena, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Ghidoni Carlo, vice cancelliere della 1ª pretura di Treviso, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Treviso, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Silvello Antonio, vice cancelliere della 1ª pretura di Verona, è tramutato alla prima pretura di Treviso.

Minola Enrico, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Treviso, è nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Verona, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Sala Carlo, vice cancelliere della pretura di Irsina, è, in seguito di sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Melfi, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Spallanzani Olinto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Voghera, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Ferraro Fiorenzo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della pretura di Felizzano, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Tebaldi Andrea, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Parma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, con l'annuo stipendio di lire 1300.

De Feo Alessandro, cancelliere della pretura di Delicetto, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Taranto, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Monteforte Ignazio, cancelliere della pretura di Ramacca, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, coll'attuale stipendio di lire 1600.

La Porta Salvatore, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, è tramutato al tribunale civile e penale di Nicosia, a sua domanda.

Sciacca Sebastiano, vice cancelliere della pretura di Naso, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Liuzzo Gaetano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Messina, è nominato vice cancelliere della pretura di Naso, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 6 luglio 1896:

Piattoli Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Pontedera, è temporaneamente applicato alla cancelleria della pretura di Pisa.

Peroni Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile penale di Udine, è tramutato al tribunale civile e penale di Este, a sua domanda.

Scodellari Umberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Udine, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti Ministeriali del 30 giugno e 2 luglio 1896:

È concessa al notaio Pais Agostino, una proroga sino a tutto il 30 gennaio 1897, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Guspini.

È concessa al notaio Cefaly Raffaele, una proroga sino a tutto il 7 dicembre 1896, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Iacurso.

Con Regio decreto del 4 giugno 1896,
registrato alla Corte dei conti il 27 di detto mese:

Cardinale Enrico, notaro residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto di Sala Consilina, è traslocato nel comune di San Quirico in Val di Polcevera, distretto di Genova.

Con Regi decreti del 2 luglio 1896:

Bobbio Camillo, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Ponzano Romano, distretto di Roma.

Petrilli Andrea, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Castel del Giudice, distretto di Isernia.

Rossetti Felice, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Contigliano, distretto di Rieti.

Fucili Gaetano, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Urbino, capoluogo di distretto.

Clementi Giuseppe, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Valstagna, distretto di Vicenza.

Pellegrino Rocco, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Prazzo, distretto di Cuneo.

Rossini Silvio, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Calci, distretto di Pisa.

Corte Giuseppe, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Capannoli, distretto di Pisa.

Parducci Antonio candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel Comune di Suvereto, distretto di Pisa.

Boni Giulio Cesare, notaio residente nel Comune di Collesalvetti, distretto di Pisa, è traslocato nel Comune di Cascina, stesso distretto.

Falconcini Falconcino, notaio residente nel Comune di Piombino, distretto di Pisa, è traslocato nel Comune di Volterra, stesso distretto.

Bianchi Serafino, notaio residente nel Comune di Santhià, distretto di Vercelli, è traslocato nel Comune di Tronzano Vercellese, stesso distretto.

Stroppa Vincenzo, notaio residente nel Comune di Palazzolo Vercellese, distretto di Vercelli, è traslocato nel Comune di Crescentino, stesso distretto.

Ollearis Giovanni, notaio residente nel Comune di Albiano d'Ivrea, distretto d'Ivrea, è traslocato nel Comune di Chiaverano, stesso distretto.

Cacciamali Ulisse, notaio nel Comune di Branzi, distretto di Bergamo, è traslocato nel Comune di Serina, stesso distretto.

Atzori Rossu Giuseppe, notaio residente nel Comune di Isili, distretto di Cagliari, è traslocato nel Comune di Nurri, stesso distretto.

Atzori Cicalò Giovanni, notaio residente nel Comune di Nurri, distretto di Cagliari, è traslocato nel Comune di Isili, stesso distretto.

Con Regio decreto del 2 luglio 1896:

Ceroni Giacomo, notaio residente nel Comune di Brisighella, distretto di Ravenna, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con Regi decreti del 5 luglio 1896:

Mulè Girolamo, candidato notaio è nominato notaio colla residenza nel comune di Ustica, distretto di Palermo.

Collenza Michele, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Bitretto, distretto di Bari delle Puglie.

Albanese Antonio, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di San Polo Matese, distretto di Isernia.

Polacco Bonaventura, notaio residente nel comune di Agordo, distretto di Belluno, è traslocato nel comune di Conegliano distretto di Treviso.

Berruti Francesco, notaio residente nel comune di Castell'Alfero, distretto d'Asti, è traslocato nel comune di Piovà, stesso distretto.

Solaro Enrico, notaio residente nel comune di Piovà, distretto d'Asti, è tramutato nel comune di Castell'Alfero, stesso distretto.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con Regio decreto del 2 luglio 1896:

Fanelli Nicola, notaro in Castellana, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di lire 400, a condizione che nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1896:

Casadei Giovanni, segretario del Comune di Montiano, è nominato conservatore di quell'archivio notarile comunale.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti.*

Con decreto Ministeriale del 1° luglio 1896:

Franchi Saverio, è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Civitella del Tronto.

Con decreto Ministeriale del 2 luglio 1896:

Mancini cav. avv. Angelo, segretario di 3ª classe in soprannumero presso l'economato generale dei benefici vacanti in Bologna, con lo stipendio annuo di lire 3000, oltre l'aumento del decimo per compiuto sessennio, è collocato nel ruolo organico del personale del detto economato con lo stesso grado e stipendio aumentato del decimo, continuando a rimanere, per ora, a disposizione del Minestero dell'Interno.

Con decreto Ministeriale del 3 luglio 1896:

ad Arcangioli Carlo, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel-

l'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 1200 con decreto ministeriale del 23 gennaio 1890, è concesso l'aumento sessennale del decimo dello stipendio, in annue lire 120, dal 1° febbraio 1896.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1896:

Mezzacapo cav. Gaetano Carlo, segretario di 2ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefici vacanti in Napoli, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia, dal 16 luglio 1896.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del debito perpetuo dei Comuni di Sicilia N. 531 per L. 404,46, al nome di Re Adele ed Ernesto fu Giovanni, minori rappresentati dalla loro madre e legittima amministratrice Lissoni Erminia fu Daniele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Re Adelaido ed Ernesto etc., il resto come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1099877 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di Meyer *Maria* di Eusebio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Casteldelfino (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Meyer *Anna Maria Lucia* di Eusebio, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.*

Con R. decreto 2 corrente mese, il verificatore di 5ª classe dell'Amministrazione metrica e del saggio, sig. Mormile Michele, venne promosso, per anzianità, alla classe 4ª con l'annuo stipendio di lire 2500, a datare dal 1° andante.

Con R. decreto 2 corrente mese, l'allievo verificatore dell'Amministrazione metrica e del saggio, Patrioli Annibale, già in aspettativa per motivi di famiglia, venne richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a datare dal 16 andante.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel territorio di Bortigiadas, in provincia di Sassari, venne, con decreto 7 luglio corrente, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 12 corrente in Dinami, provincia di Catanzaro, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 15 luglio 1896.

CONCORSI

R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento IN FIRENZE

Programma di concorso a n. 8 sussidi, 7 di L. 90, e 1 di L. 70 mensili per gli alunni di Filosofia e Lettere

Concorso per i posti di Perfezionamento

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono il sussidio, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno. Debbono inoltre scrivere un lavoro e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la Laurea in Lettere o in Filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro Diploma ed i Certificati dei punti riportati negli esami finali e di Laurea, come pure la tesi di Laurea. Possono concorrere del pari coloro che abbiano la Patente per l'insegnamento Liceale o altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio di Facoltà.

Concorso pei posti Normali

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguita la Licenza Liceale e che sostengano un esame sulle Letterature Italiana, Latina e Greca. Tutte le prove saranno scritte e orali. La prova scritta di Latino consisterà in una versione dall'Italiano in Latino. Non potrà avere il sussidio chi non otterrà almeno otto decimi negli esami.

Al II° anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto alla fine del 1° anno gli esami speciali delle materie obbligatorie, per le quali fu presa iscrizione, e che sostengano un esame orale e scritto sulle Letterature Italiana, Latina e Greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al III° e IV° anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la Licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto e orale sulle Letterature Italiana, Latina e Greca; come anche sulla Storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di Lettere o conseguire la Laurea in Filologia, o sulla Filosofia e storia della Filosofia, pel corso e per la Laurea in Filosofia. E' necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente segnati.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni o per tutti gli anni di corso, quando sieno [superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova,

La decisione intorno ai sussidi di Perfezionamento avrà luogo il 2 novembre.

Gli esami di concorso pei posti agli Studi normali incominceranno il 24 ottobre nell'Istituto superiore di Firenze (Piazza San Marco, n. 2).

Le domande, cui deve essere unita la fede di nascita, debbono inviarsi dai concorrenti alla Segreteria dell'Istituto, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, il 1° luglio 1896.

Visto – *Il Presidente*
P. VILLARI.

Il Segretario
T. FIASCHI.

PARTE NON UFFICIALE

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 9 luglio

Presidenza del Sen. GAETANO NEGRI, *Vice-Presidente*

Alle ore 13 si apre la seduta colla lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e colla presentazione dei libri pervenuti in omaggio.

Si presenta per l'inserzione nei rendiconti la nota del professor G. Vivanti: *Contributo alla teoria delle equazioni a derivate parziali del secondo ordine.*

Il prof. Carlo Merkel legge un sunto della sua memoria: *L'opuscolo « de insuis nuper inventis » del messinese Niccolò Scillacio.* — L'autore discorre di un raro opuscolo della biblioteca trivulziana, nel quale il messinese Niccolò Scillacio, professore a Pavia nel 1494, fece una relazione del secondo viaggio di Colombo in America. Lo Scillacio, dedito a tutt'altri studi, commise gravi errori, anzi narrò persino che Colombo aveva raggiunto le Indie circumnavigando l'Africa ed attraversando il mare Arabico; ma la fonte, dalla quale egli trasse la relazione e che, come l'autore dimostra, è ancora riconoscibile, ha notizie importanti specialmente per la storia dei cannibali e della tratta di essi, che viene propugnata.

Il segretario prof. Ferrini legge il sunto della nota del prof. Eugenio Beltrami: *Sulla teoria delle funzioni sferiche*, la quale ha per iscopo di presentare un metodo facile per la deduzione di alcuni importanti risultati di detta teoria ed in particolare di quelli che si riferiscono alle cosidette funzioni fondamentali ed allo sviluppo del coefficiente di Laplace.

Il dottor Villa legge una memoria sulla « *definizione della psicologia* ». Comincia col notare i grandissimi meriti che nel dominio della psicologia sperimentale si è acquistato Guglielmo Wundt, il quale ha preso ultimamente a studiare una questione che esce dai limiti della pura psicologia ed ha carattere teorico-conoscitivo, quello della definizione della psicologia. Nei numerosi trattati di psicologia empirica usciti in questi ultimi anni questa definizione è evitata, o sostituita con alcune indicazioni di carattere affatto provvisorio. D'altra parte c' è una scuola che tende a ridurre la psicologia a una parte della fisiologia. Questo nuovo materialismo pur riconoscendo che le sensazioni sono fatti psichici irreducibili, sostiene tuttavia che lo scopo della psicologia è quello di studiare i fatti fisiologici che accompagnano i fenomeni psichici più complicati. Il Wundt combatte queste teorie e definisce la psicologia come la scienza dell'*esperienza diretta*, quella che ci dà la conoscenza immediata dei fatti; mentre non possiamo spiegare i fenomeni fisici se non ricorrendo a concetti ausiliarii ipotetici, come quello di materia.

Ne viene che si può usare con molto profitto dei metodi fisiologici nei fatti più semplici della psicologia (e il Wundt stesso è uno dei fondatori della psicologia e fisiologia); pei fatti più elevati e complessi il mezzo più sicuro di ricerca è l'analisi psicologica, che studia i fatti psichici nei loro elementi, cercando ridurli ai più semplici. In questo modo il Wundt afferma l'indipendenza relativa della psicologia e con essa delle scienze morali, di cui essa è la base.

Il prof. Artini legge: *Intorno alla composizione mineralogica di due sabbie del litorale adriatico.* — L'autore espone la composizione mineralogica delle sabbie del lido di Pesaro e di Grottammare, e vi nota la presenza in gran copia di tutti gli elementi pesanti della sabbia di Po; constata la contraddizione con quanto su tali sabbie dell'Adriatico affermano altri geologi, i quali vorrebbero inferirne l'esistenza di un massiccio di rocce granitiche, oggi scomparse per avvallamento, nel bacino dell'Adriatico; e fa voti che un'ipotesi così ardita possa eventualmente essere sostenuta con più solide ragioni.

Terminate le letture, il segretario Ferrini legge il bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 1896-97, che viene approvato.

Viene quindi sciolta l'adunanza alle ore 14.20.

DIARIO ESTERO

Come fu già annunziato per telegrafo, la Convenzione nazionale del partito democratico degli Stati Uniti ha nominato il candidato alla Presidenza della Repubblica.

L'eletto è il sig. W. Bryan, fautore della libera monetizzazione dell'argento. Sono stati necessarii ben cinque scrutinii per riunire su di un solo nome la maggioranza necessaria dei due terzi dei votanti.

In seguito a questa discrepanza varii autorevoli giornali degli Stati Uniti consigliano, ai democratici malcontenti di questa scelta, di defezionare dal loro partito e di designare un candidato di loro soddisfazione che tenterebbe, nelle elezioni del prossimo novembre, di presentarsi terzo, in mezzo a Mac Kinley, candidato ufficiale del partito repubblicano e del tipo aureo, ed al Bryan, candidato ufficiale dei democratici e dell'argento.

Il sig. Bryan ha formulato il suo programma in questi termini:

« Elezione dei senatori mediante il voto popolare; libero scambio; imposta sulla rendita; libera coniazione dell'oro e dell'argento nella proporzione di 16 a 1; inibizione al Presidente della Repubblica di farsi portare candidato per una seconda volta; politica liberalissima in materia di pensioni; assimilazione del sistema telegrafico che appartiene all'industria privata, al sistema postale sotto il controllo del Governo; severo controllo delle ferrovie ed arbitrato. »

* * *

Il *Times*, commentando la scelta di Bryan a candidato alla Presidenza, si esprime come appresso:

« Il sig. Bryan è l'uomo più forte e più pericoloso che potesse scegliere la convenzione democratica. È una specie di incarnazione del *Wild West* (il selvaggio Occidente) del quale fa parte il Nebraska. Egli capisce perfettamente il popolo dell'Ovest e questo popolo capisce lui.

« Esso apporterà nella lotta delle capacità politiche che non sono da disprezzarsi ed una certa esperienza. È un rappresentante autenticissimo delle moltitudini, in nome delle quali egli parla e nei suoi discorsi, in mezzo ad una esagerazione rettorica, vi è qualche cosa che appare retto e sicuro.

« Il liberale *Daily News*, dopo aver fatto cenno di un telegramma del suo corrispondente di Nuova York, nel quale è detto che non si poteva scegliere un candidato più debole e che l'elezione di Mac Kinley si può considerare oramai come certa, presegue in questi sensi:

« Del resto, le sue idee sono semplici e patriottiche. Esso respinge la teoria di un accordo internazionale grazie alla quale altri imaginano che si possa controllare il prezzo dei metalli preziosi. Esso pensa, invece, che il popolo americano può fare ciò che più gli piace ed argomenta che se, nel 1766, tre milioni di cittadini poterono dichiarare la propria indipendenza, molto più di 70 milioni potranno bene, nel 1896, fissare la ragione tra l'oro e l'argento.

« Il lavoratore americano è, secondo il Bryan, la vittima dell'oro non perchè egli ne possegga troppo poco, ma perchè i suoi salari ed i suoi acquisti sono calcolati su di esso.

« Il sig. Bryan è un bimetallista perfettamente logico. Se i Governi possono regolare il valore dell'oro e dell'argento non vi è necessità alcuna di stipulare un trattato; ma se non lo possono, non c'è trattato al mondo che possa rimuovere tale loro incapacità.

« Se il Bryan riuscisse ad essere eletto Presidente della grande Repubblica americana, sarebbe assai interessante di assistere all'esperimento della sua politica monetaria; ma il sig. Mac-Kinley, sebbene protezionista, sta per la *moneta sana* epperò è più sicuro di vincere. »

***

Un telegramma da Atene annunzia che i membri del Comitato rivoluzionario di Candia, guidati dal comandante in capo degli insorti, Crondraghi, sono arrivati ad Atene.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per l'imballaggio delle merci da esportarsi. — La presidenza della Camera di Commercio ed Arti di Roma c'invia il seguente comunicato:

« Si richiama l'attenzione degli esportatori di merci all'estero sulla necessità di porre ogni cura nell'imballaggio delle merci, procurando di evitare i difetti che l'esperienza ha segnalati e di uniformarsi, rispetto all'imballaggio, agli usi dei paesi cui sono destinati.

Dai rapporti dei RR. Agenti d'Italia all'estero risulta che gli inconvenienti continuano a verificarsi, massime per le merci spedite in Brasile e in Colombia.

Pertanto si raccomanda vivamente agli esportatori di questo distretto Camerale il miglior modo di esecuzione degli imballaggi delle merci destinate all'esportazione all'estero. »

Marina militare. — Le RR. navi *Vittorio Emanuele* e *Flavio Gioia*, con a bordo gli alunni della R. Accademia navale, partirono ieri da Palma (Baleari) per Tangeri.

Ai rispettivi bordi tutti bene.

— La seconda divisione della squadra attiva, agli ordini del contrammiraglio Gualterio, partì ieri da Palermo alle ore 11 per ricongiungersi alla prima divisione.

— Stamane la R. nave *Sicilia* ha lasciato Palermo, diretta a Messina.

— S. E. il Ministro della marina, col suo *foglio d'ordini* di ieri ha disposto che con la data del 21 corrente passerà in armamento a Taranto ed entrerà a far parte della squadra attiva la regia nave *Minerva*, col seguente stato maggiore:

Capitano di fregata Rossi Giuseppe, comandante — tenente di vascello Fara-Forni Gino, ufficiale in secondo — sottotenenti di vascello Grixoni Francesco, Vinci Luigi e Bentivoglio Giulio — capomacchinista di seconda classe Mercurio Angelo — medico di seconda classe Trimarchi Giuseppe — commissario di seconda classe Foà Ettore.

— Con la data del 20 corrente la regia nave *Urania* passerà in disponibilità a Taranto.

— Con la data del 21 corrente passerà in armamento a Napoli la regia nave *Marco Polo* ed entrerà a far parte della squadra attiva.

Marina mercantile. — I piroscafi *Sempione* e *Perseo*, della N. G. I., proseguirono, il primo oggi da Suez per Massaua, ed il secondo ieri da San Vincenzo per Barcellona e Genova.

L'Italia all'Esposizione del Guatemala. — La camera di Commercio di Milano comunica:

L'Esposizione del Centro America, che avrà luogo a Guatemala dal marzo al luglio 1897, ristretta da prima ai soli Stati dell'America Centrale, è stata resa universale per le vive premure dei Governi dei principali Stati europei, che vedono in essa un'occasione favorevolissima ad estendere in quei ricchi mercati le loro esportazioni.

Per quanto riguarda l'Italia, che ha nell'Esposizione una sezione a sè, si è costituito, il giorno 10 fra alcuni dei principali nostri esportatori, il Comitato nazionale incaricato di organizzare la Mostra artistica e industriale dei prodotti nazionali, sotto la presidenza del cav. Cesare Mangili, vice-presidente della Camera di commercio di Milano.

Gli operai italiani in Oriente. — I RR. Consoli in Macedonia ed in Siria hanno dovuto far rimpatriare a spese del governo un considerevole numero di italiani la cui sicurezza era seriamente minacciata pei disordini che ripentonsi con frequenza in quei paesi. La maggioranza di questi italiani è composta di operai.

I prodotti italiani in Germania. — Si ha da Berlino che in seguito ad accordo avvenuto fra le principali case importatrici di prodotti italiani, che si obbligarono a non vendere se non ad aste pubbliche e senza farsi concorrenza, tutti i prezzi dei prodotti italiani subirono aumenti eccezionali su quella piazza. Per esempio le patate nuove italiane, che vengono a costare poste a Berlino marchi 13 al quintale, si vendono a 21; altrettanto succede per le albicocche, le ciliege e i pomidoro.

I vini italiani nell'America del Nord. — Da un rapporto dell'enotecnico italiano a Nuova York, signor G. Rossati, risulta che il commercio dei vini italiani negli Stati Uniti continua a progredire in modo soddisfacente; le importazioni a Nuova York nel mese di marzo ammontarono infatti a galloni 21,680 di vini in fusti e casse 5322 di vini in bottiglie, contro galloni 10,600 e casse 450 nello stesso mese del 1895. La maggiore importazione verificatasi nello scorso marzo come nei precedenti mesi è costituita principalmente da vino di Chianti, locchè conferma l'avvenire favorevole che ha il commercio di questo vino, purchè se ne mantenga costante la buona qualità e non si spinga la concorrenza nei prezzi al punto in cui essa potrebbe riuscire di pregiudizio al mantenimento della buona qualità del prodotto.

Esaminando il commercio dei nostri vini in questo paese, durante lo scorso trimestre, si rileva che esso ha dato indizio di maggiore vitalità di qualsiasi altro ramo del commercio vinario estero. Infatti l'aumento della importazione dall'Italia in confronto alla corrispondente del 1895 è in ragione di quasi il cento per cento, mentre pei vini tedeschi l'aumento è solo in ragione del 20 per cento, e le importazioni degli altri paesi non indicano variazioni notevoli.

Il signor Rossati rileva come sarebbe sommamente desiderabile che i nostri esportatori spiegassero maggiore intraprendenza,

n ispecie per quanto riguarda la pubblicità allo scopo di allargare la cerchia dei consumatori dei nostri vini fra la buona classe americana, che costituisce una clientela assai profittevole. A questo intento mira la stazione enotecnica italiana, mercè la quale alcuni buoni produttori italiani vennero già messi in vantaggiosa relazione con importanti ditte americane o nazionali di Nuova York.

Per l'emigrazione al Parà. — Da recenti rapporti dei R. Consoli e Agenti consolari, risulta che sono poco favorevoli all'emigrazione italiana le attuali condizioni dello Stato del Parà (Brasile).

Sono bassi in quel territorio i salari degli operai e dei coloni, variando tra un minimo di 1000 *reis* (1 lira) a un massimo di 1800 *reis* (presso a poco lire 1,80) al giorno. Vi è inoltre molta gelosia negli indigeni contro i lavoratori stranieri, nè sarebbero molto buone le condizioni climatiche di talune regioni dello Stato.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:
Costanzi — *Il Profumo*, ore 21.
Politeama Reale — *Carlo il Guastatore*, ore 21.

ESTERO

Al Polo Nord. — L'*Aftonbladet* di Stoccolma ha ricevuto il telegramma seguente della spedizione Andrée in viaggio per il polo Nord.

Abbiamo preso i nostri quartieri dal 22 giugno, a Pikes-Hans, di fronte alla parte Nord dell'isola dei Danesi.

Quasi tutto il carico è stato scaricato.

Il posto è favorevolissimo. Il lavoro prosegue normalmente, la sera tempo bello.

Lo stato dei ghiacci è quest'anno specialmente favorevole. A bordo tutti bene.

Edison e i raggi Röntgen. — Da alcun tempo Edison si occupava della costruzione di una nuova lampada elettrica basata sui raggi Röntgen. Giunge ora notizia che egli è riuscito completamente nei suoi tentativi.

Per mezzo della nuova lampada i raggi Röntgen vengono trasformati in chiara luce bianca. La lampada consta di un semplice tubo di Crookes, che nell'interno contiene una sostanza scoperta da Edison, attraversando la quale i raggi X si tramutano in luce bianca. L'inventore intende di applicare alla nuova lampada, che assomiglia a quelle ad arco ora in uso, tali e tante modificazioni, da renderla commerciabile.

La lampada Edison presenta già ora grandi vantaggi sulle lampade ad arco. Mentre in queste il 95 per cento dell'elettricità va perduto nello sviluppo del calore e solo il 5 per cento si converte in luce, col processo introdotto in quella non si sciupa alcun calore. A questo vantaggio si aggiungono quelli di una più lunga durata, di una maggiore purezza ed intensità di luce. Edison sta ora facendo varii esperimenti con una sostanza molto più fluorescente della scheelite (volframato di calcio); mantiene però il più stretto riserbo sul nome di questa sostanza.

Alla sua nuova invenzione si ascrive grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello dell'elettrotecnica.

Esplorazioni geografiche. — Dispacci pervenuti a Pietroburgo da Irkutsk annunziano che il signor Hausen, il negoziante norvergese, lasciò quella città il 1° giugno per il nord della Siberia.

Fa il viaggio in primo luogo per ragioni di commercio, ma egli s'informerà anche su quanto vi sia di vero nelle voci recenti circa il dottor Nansen e verificherà se i depositi di provvisioni lasciati dal barone Toll nelle nuove Isole Siberiane per il dottor Nansen sono ancora intatti.

La missione del signor Hausen gli è stata affidata dalla Società geografica imperiale russa.

La circolazione agli Stati Uniti. — Secondo i dati statistici ultimamente pubblicati dal Dipartimento del Tesoro di Washington, l'ammontare complessivo delle valute di ogni specie circolanti agli Stati Uniti si ragguagliava, al 1° maggio 1896, a 2,227,023,526 dollari. Su questo totale la giacenza presso le Casse del Tesoro ascendeva a 687,016,444 dollari; e quindi la somma delle valute che costituivano la circolazione pubblica era di 1,540,007,082 dollari.

Scoperte Archeologiche. — A Susa l'antica Adrumeto, in Tunisia si é fatta una interessante scoperta in una casa attigua alla già nota abitazione di Sorote esplorata nel 1886. Sono stati posti in luce intieri pavimenti in mosaico, che rappresentano fiori e frutta.

Sui muri, pure in mosaico, è rappresentato un vasto paesaggio, marino; nell'anticamera il disegno rappresenta delle barche di pescatori che navigano in un mare pieno di pesci.

Il pavimento dell'esedra è occupato da due ninfe con due divinità marine. La sala centrale dell'esedra, un triclinio, offre nel mezzo una grande T rovesciata con molti medaglioni a pesci, uccelli e quadrupedi, che circondano un quadro raffigurante il ratto di Ganimede.

A destra e a sinistra della sala vi sono due ali ornate ciascuna da un soggetto speciale.

Una sembra rifatta in epoca posteriore, l'altra che è un vero capolavoro, rappresenta il trionfo indiano di Bacco.

Tutto questo mosaico sembra appartenere alla fine del primo secolo dell'era volgare.

I mosaici furono immediatamente inviati al Museo che i padri bianchi hanno stabilito presso Cartagine.

Il maremoto al Giappone. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

La I. Legazione del Giappone in Roma ha ricevuto dal suo Governo il seguente rapporto ufficiale sui danni cagionati dalla terribile marea che ha devastato la costa Nord-Ovest del Giappone il 15 dello scorso mese:

Vi furono: in Aomori-Ken, 316 morti, 213 feriti ed 840 case distrutte; in Iwate-Ken, 23,309 morti, 3840 feriti e 5,920 case distrutte; in Miyaghi-Ken, 16,341 morti, 1,184 feriti e 715 case distrutte.

Il totale ascende a 39,999 morti, 5,793 feriti e 7,475 case distrutte.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONASTIR, 15. — Iersera due soldati turchi aggredirono, per accertato fanatismo, presso questa caserma, due Cristiani, uccidendone uno e ferendo l'altro, che fuggì.

I colpevoli sono stati arrestati. Si tratta di un fatto isolato di fanatismo.

ATENE, 15. — Si annunzia da Kalives (distretto di Apocorona) che i Cristiani uccisero i marinai turchi, che inseguivano una barca cristiana.

La nave turca tirò sulla folla, che si trovava sulla spiaggia. S'ignora il numero dei morti.

I Consoli esteri a La Canea protestarono presso il Governatore generale, Berovich pascià, considerando il massacro come la rottura dell'armistizio esistente fra i musulmani e gli insorti candiotti.

Sette cristiani, fra cui due donne, sono stati massacrati venerdì nella provincia di Sfakia.

MADRID, 15. — *Camera dei Deputati.* — Si discute l'Indirizzo di risposta al discorso del Trono.

Il Presidente del Consiglio, Canovas del Castillo, dichiara che, prima o dopo la pacificazione di Cuba, il Governo è risoluto ad introdurvi riforme politiche ed economiche tendenti al decentramento.

L'Indirizzo di risposta al discorso del Trono è approvato con 203 voti contro 77.

MADRID, 15. — Dispacci da Cuba annunziano che la barca *Antonio Lopez* catturò una barca di filibustieri. L'equipaggio è stato arrestato.

Gli insorti distrussero, mediante fili elettrici, un treno a Matanzas.

Vi sono sei morti e diciotto feriti e parecchi vagoni rotti.

NAPOLI, 15. — Il Cardinale Raffaele Monaco La-Valletta, Decano del Sacro Collegio, è morto nella scorsa notte ad Agerola.

MADRID, 15. — Si ha dall'Avana: Il generale Albert sconfisse a San Luigi gli insorti, che ebbero sette morti.

Si conferma essere avvenuto un combattimento a Potrero Gomez tra le truppe del colonnello Amor e gli insorti che vi perdettero trenta uomini.

Il generale Ochoa s'impossessò a Guanabos Ciegos (Avana) di dodicimila cartuccie esplodenti.

Il maggiore Gonzalez Fonsodeviella sconfisse la banda di Montero, che ebbe dieci morti.

BUDAPEST, 15. — La *Budapester Correspondenz* annunzia che l'Arciduchessa Maria Dorotea si è fidanzata col Principe Filippo d'Orléans.

ATENE, 16. — I Turchi massacrarono numerosi Cristiani nelle provincie di Sfakia, Redimo e Kidonia.

Ebbe luogo uno scontro fra le truppe turche e gl'insorti a Kastello, presso Retimo. Vi furono parecchi morti e feriti da ambedue le parti.

WASHINGTON, 16. — Si dice che il Segretario di Stato per gli affari esteri, R. Olney, e quello per la marina, H. A. Herbert, non sosterranno la candidatura di Bryan alla Presidenza della Confederazione.

COSTANTINOPOLI, 16. — I Turchi sbloccarono El Suedich (provincia di Hauran). I Drusi si dispersero.

LONDRA, 16. — Il *Daily News* ha da La Canea che i Turchi sono stati completamente sconfitti ad Apokorona.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 15 luglio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 761 2
Umidità relativa a mezzodì 41
Vento a mezzodì . . . . SW debolissimo.
Cielo . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 31.°7. / Minimo 20.°2
Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 15 luglio 1896.

In Europa pressione piuttosto bassa sulla Russia meridionale, 755 Kiew; abbastanza elevata sull'Irlanda, 768 Belmullet.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco aumentato in generale; diversi temporali con pioggie; temperatura massima diminuita dovunque; venti qua e là freschi settentrionali.

Stamane: cielo nuvoloso al NW, sereno altrove; venti freschi settentrionali al S.

Barometro: 762 Milano, Roma, Potenza, 761 Sassari, Catania.

Mare mosso costa ionica.

Probabilità: venti deboli vari, cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 luglio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	33 0	21 2
Genova	1/2 coperto	calmo	29 9	22 4
Massa Carrara	1/2 coperto	legg. mosso	29 8	22 8
Cuneo	coperto	—	29 0	20 6
Torino	3/4 coperto	—	29 3	22 3
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/4 coperto	—	30 4	21 4
Domodossola	3/4 coperto	—	31 0	21 0
Pavia	coperto	—	32 0	19 7
Milano	1/2 coperto	—	33 0	21 2
Sondrio	3/4 coperto	—	30 9	21 1
Bergamo	1/4 coperto	—	28 3	21 2
Brescia	1/2 coperto	—	31 0	24 0
Cremona	1/2 coperto	—	32 7	20 7
Mantova	sereno	—	33 2	22 4
Verona	sereno	—	30 9	23 5
Belluno	3/4 coperto	—	28 3	18 4
Udine	1/4 coperto	—	29 6	19 0
Treviso	1/4 coperto	—	30 7	21 0
Venezia	sereno	calmo	29 0	22 8
Padova	sereno	—	28 2	20 4
Rovigo	1/4 coperto	—	30 7	19 2
Piacenza	coperto	—	30 4	19 9
Parma	1/2 coperto	—	31 5	19 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 2	20 0
Modena	1/4 coperto	—	28 9	19 1
Ferrara	sereno	—	27 9	19 9
Bologna	sereno	—	28 8	19 1
Ravenna	sereno	—	30 0	17 0
Forlì	sereno	—	28 0	20 4
Pesaro	sereno	calmo	28 3	17 8
Ancona	sereno	calmo	28 5	21 8
Urbino	sereno	—	25 7	17 6
Macerata	sereno	—	27 3	19 8
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	18 8
Perugia	sereno	—	29 0	18 9
Camerino	sereno	—	23 1	17 1
Pisa	caligine	—	33 8	18 1
Livorno	3/4 coperto	calmo	30 6	20 8
Firenze	1/4 coperto	—	32 1	20 7
Arezzo	sereno	—	33 4	17 8
Siena	sereno	—	30 7	20 1
Grosseto	1/4 coperto	—	33 5	26 8
Roma	sereno	—	31 7	20 2
Teramo	sereno	—	28 6	18 2
Chieti	sereno	—	26 8	16 4
Aquila	coperto	—	28 0	15 0
Agnone	sereno	—	25 1	13 4
Foggia	sereno	—	32 7	20 0
Bari	sereno	calmo	26 4	19 8
Lecce	1/2 coperto	—	29 0	19 0
Caserta	sereno	—	32 8	19 2
Napoli	sereno	calmo	28 0	20 4
Benevento	1/2 coperto	—	29 6	16 7
Avellino	sereno	—	28 0	13 1
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	24 0	15 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	24 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 8	22 2
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 7	23 5
Palermo	sereno	calmo	30 5	18 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 0	25 0
Caltanissetta	sereno	—	29 6	20 0
Messina	sereno	calmo	30 4	23 6
Catania	sereno	calmo	29 1	21 [illegible]
Siracusa	sereno	mosso	28 6	22 5
Cagliari	sereno	calmo	31 0	22 0
Sassari	sereno	—	29 0	20 4

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 Luglio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,35 37 $^1/_2$ 32 $^1/_2$		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,22 $^1/_2$ 25	94 23 $^1/_4$	94,30 27 $^1/_2$		— — (2)
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	91,27 $^1/_2$ 30 35	— —			— — (3)
			detta » di L. 25	94,45 50	— —			— —
»			detta » di L. 10	94,90	— —			— — (4)
			detta » di L. 5	95,25	— —			— —
»			detta 4 $^1/_2$ %		— —			101 82 $^1/_2$ (5)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	101,90	— —			— —
»			» » » 3 a 45	102,—	— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 62 $^1/_2$ (6)
»			» » » interamente liberati		— —			101 82 $^1/_2$ (7)
»			detta 4 %		— —			94 30 (8)
			» » in cartelle da L. 4 a 40	94,50	— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			56 25
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— — (9)
1 apr. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			476 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			470 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			274 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4 $^1/_2$ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 $^1/_2$ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 $^1/_2$ %		— —			499 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			653 — (10)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			509 — (11)
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			717 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			140 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			444 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —	352		— —
15 apr. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	821		— —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1280 — (12)
1 gen. 93	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	211		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			10 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —	67		— —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			190 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			226 —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			307 — (13)
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			118 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			115 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			94 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —

(1) ex L. 2,00 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) ex L. 1,12 $^1/_2$ — (6) id. — (7) id. — (8) ex L. 2,00 — (9) ex L. 11,65 — (10) ex L. 20,5 — (11) ex L. 12,50 — (12) id. — (13) ex L. 10,00.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.	....	— —	....	....	286 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	....	— —	....	....	— —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno. . .	....	— —	....	....	455 — (2)
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	....	— —	....	....	202 —
»	250	250	» » » 4 %	....	— —	....	....	91 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	....	— —	....	....	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali . . .	....	— —	....	....	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia .	....	— —	....	....	— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3 .	....	— —	....	....	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	....	— —	....	....	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	....	— —	....	....	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	....	— —	....	....	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina .	....	— —	....	....	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	....	— —	....	....	— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana. .	....	— —	....	....	— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	....	— —	....	....	46 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	....	— —	....	....	— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale .	....	— —	....	....	— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano .	....	— —	....	....	— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	....	— —	....	....	— —
1 ott. 90	200	200	» » dei Materiali Laterizi . . .	....	— —	....	....	— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale . . .	....	— —	....	....	— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia. . . .	90 giorni .	— —	106 50	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque .	107 05	— —	107 10	107 10	107 12½ 106	107 15 05	107 10 106
2	Londra	90 giorni .	— —	26 81½	26 81½	— —	— — (80	— —	— —(77½
	»	Chêque .	26 94	— —	— —	26 95 94	26 96 95	26 95 90	26 96
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chêque .	— —	132 05	— —	132 15 17½	132 12½	132 20 131 90	132 10

Risposta dei premi . . 29 luglio
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1896

Rendita 5 %	95 30
detta 4 ½ %	101 70
detta 4 %	95 ?0
detta 3 %	56 50
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette (1ª Emissione) 4 %	477 —
» dette (2ª a 8ª Emissione)	470 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	316 —
» » » B. d'It. 4 %	492 —
» » » » 4 ½ %	499 —
Azioni Ferr. Meridionali .	680 —
» » Mediterranee .	518 —
» » Sarde (Preferen.)	275 —
» Banca d'Italia . .	720 —
» Banco di Roma . .	140 —
» Istituto It. Cred. Fond.	444 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	330 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	820 —
» » Acqua Marcia .	1280 —
» » Condotte d'acqua	212 —
Azioni Soc. Immobiliare . .	8 —
» » Molini Mag. Gen.	70 —
» » Gener. Illuminaz.	200 —
» » An. Tramway-Om.	219 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	117 —
» » Piccola Borsa di Roma	115 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli . . .	22 —
» » Credito Italiano.	525 —
» Fondiaria Incendio .	94 —
» » Vita . .	210 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	289 —
» Strade Ferr. del Tirreno	462 —
» Soc. Immobiliare . .	200 —
» » » 4 % .	85 —
» Ferr. Sec. della Sard .	— —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	170 —
Azioni Banca Generale . .	50 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

14 luglio 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 07
Consolidato 3 % . . . . » 57 —

(1) ex L. 5,82 — (2) ex L. 10,00.

La Commissione Sindacale

ORESTE PUERI.
GAETANO MATTEI.
EMILIO BRACCI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ADOLFO ROESLER FRANZ.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.